






ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

AREA VALUTAZIONE TECNICA E CONTROLLO

FEASR – Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

-  **CSR 2023-2027 Interventi SRA-ACA: 01, 03 az.2, 05, 06, 08 az.3, 14, 17, 24**
-  **CSR 2023-2027 Intervento SRA29 - Agricoltura biologica**
-  **CSR 2023-2027 Intervento SRA- ACA30 - BENESSERE ANIMALE. Azione B - Classyfarm**

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER SUPERFICI E ANIMALI
CAMPAGNA 2024

1. DEFINIZIONI	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. BENEFICIARI DELLE MISURE	3
4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	4
4.1 Contenuto della domanda	5
4.2 Dati e dichiarazioni contenuti nelle domande.....	5
4.3 Domanda in modalità grafica	6
4.4 Individuazione grafica dell'azienda	7
5. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	7
5.1 Finalità di presentazione delle domande.....	7
5.1.1. Domanda di modifica e/o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173	8
5.1.2. Rinuncia da parte del beneficiario	8
5.1.3. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore.....	8
6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
7. ISTRUTTORIA E CONTROLLI	11
8. CLAUSOLA DI ELUSIONE	11
9. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI	11

1. DEFINIZIONI

Per quanto riguarda le definizioni, si rimanda a quanto dettagliato nei bandi di nuova adesione cui sono collegate le domande di pagamento di prosecuzione impegno oggetto del presente documento ovvero le definizioni previste nell'allegato 1 delle Determinazioni dirigenziali numero: 309 del 05/04.2023 e s.m.i., 306 del 05/04.2023 e s.m.i e 341 del 18 aprile 2023 e s.m.i.

Per quanto non contemplato nelle definizioni dei sopra citati atti si rimanda all'articolo 3 del Reg. (UE) 2021/2115, all'art. 2 del Reg. (UE) 2021/2116, all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) n. 147385 del 9 marzo 2023, all'art. 2 del Decreto Masaf n. 664304 del 28 dicembre 2022, all'art. 2 del Decreto Masaf n. 410739 del 4 agosto 2023 e all'art. 1 del d.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni di cui al presente documento si applicano alle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni relative ai seguenti interventi dello Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piemonte di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2115/2021 e s.m.i. :

1. interventi SRA-ACA: 01, 03.2, 05, 06, 08.3, 14, 17, 24
2. intervento SRA29: azione 1 e 2
3. intervento SRA30 Azione B Classyfarm

Per quanto non espressamente previsto nelle istruzioni di cui al presente documento si rinvia alle disposizioni applicative per la campagna 2024 riguardanti le domande di pagamento riferite ai sopraindicati interventi emanate e/o in corso di emanazione da parte dei competenti Settori della Regione Piemonte.

3. BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

1. I beneficiari degli aiuti degli **interventi SRA-ACA: 01, 03.2, 05, 06, 08.3, 14, 17, 24** sono:
 - Agricoltori singoli o associati (per gli interventi SRA-ACA: 01, 03.2, 05, 06, 08.3, 14, 24)
 - Enti pubblici gestori di aziende agricole (per gli interventi: SRA-ACA 01, 05, 06,08.3,24)
 - Altri gestori del territorio (per l'intervento: SRA-ACA 08.3)
 - Soggetti collettivi nell'ambito dell'intervento di cooperazione, formati da soggetti che rientrano nei criteri riferiti alle altre tipologie di beneficiario ammissibili (per l'intervento: SRA-ACA 08.3)
 - Altri soggetti pubblici o privati (per l'intervento: SRA-ACA 14)
 - Allevatori singoli o associati di bovini, equidi, ovini o caprini che esercitano pascolo su territorio regionale (per l'intervento: SRA-ACA 17)

che volontariamente:

- proseguono gli impegni assunti nel 2023 ai sensi della DGR n.1-6605 del 16 marzo 2023 e della determinazione dirigenziale n. 309 del 05/04.2023 e s.m.i., che risultano ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e giunti nel 2024 al secondo anno di impegno;
- nell'anno 2024 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione gli interventi/azioni di cui ai trattini precedenti.

2. I beneficiari dell'**intervento SRA29**: azione 1 e 2 sono:

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole

che volontariamente:

- proseguono gli impegni assunti nel 2023 ai sensi della DGR n.1-6605 del 16 marzo 2023 e della determinazione dirigenziale n. 306 del 05/04.2023 e s.m.i. , che risultano ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e giunti nel 2024 al secondo anno di impegno;
 - nell'anno 2024 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione gli interventi/azioni di cui ai trattini precedenti.
3. I beneficiari dell'**intervento SRA30 Azione B Classyfarm** sono:
- Agricoltori singoli o associati
 - Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti escluse le ATS -Associazioni Temporanee di Scopo

che volontariamente:

- proseguono gli impegni assunti nel 2023 ai sensi della DGR n.1-6605 del 16 marzo 2023 e della determinazione dirigenziale n. 341 del 18.04.2023 e s.m.i., che risultano ammissibili a finanziamento nelle rispettive graduatorie e giunti nel 2024 al secondo anno di impegno;
- nell'anno 2024, nei casi di cessione totale dell'azienda o di ramo d'azienda con l'estinzione dell'intero allevamento e l'apertura/continuazione di un altro allevamento in capo al subentrante, continuano gli impegni in corso per il restante periodo.

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Prima della presentazione della domanda di pagamento sono obbligatori:

- l'iscrizione all'Anagrafe Agricola Unica (in seguito AA) la costituzione del fascicolo aziendale elettronico e l'aggiornamento di tale fascicolo. Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate le domande, qualora stampate e sottoscritte
- l'aggiornamento del piano di coltivazione grafico quale condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse;
- la compilazione della consistenza zootecnica ove esistente e necessario.

Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di aiuto/pagamento, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015 n. 162, (relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020) e 1° marzo 2021 n. 99707, (recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN).

L'art. 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori devono predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 entro la data di presentazione della domanda e sono tenuti a comunicare gli eventuali aggiornamenti.

La costituzione del fascicolo aziendale è contestuale alla prima registrazione in AA, è possibile in alternativa:

- 1) rivolgersi presso un Centro di Assistenza Agricola (in seguito CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'AA del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

E' possibile consultare l'elenco dei Centri di Assistenza Agricola al link sotto:

<https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per-presentare-domanda/gli-organismi-delegati>

- 2) rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e richiedere l'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte utilizzando il servizio on-line "Anagrafe" , pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. (le stesse credenziali utilizzate per accedere al servizio "PSR 2014-2022").

Si rimanda al sito della Regione Piemonte per le informazioni dettagliate per l'iscrizione: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>. L'iscrizione all'Anagrafe

agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

4.1 Contenuto della domanda

Al fine di agevolare la presentazione della domanda di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari, semplificare le procedure amministrative e ridurre il rischio di errori, ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) 2021/2116, la suddetta domanda relativamente agli interventi a superficie, è presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2022/1173 che ARPEA mette a disposizione dell'agricoltore, con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Come previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) 2022/1173 gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65 paragrafi 2 e 3, del Reg. (UE) 2021/2116, i moduli precompilati devono contenere il materiale grafico pertinente più aggiornato, acquisito attraverso un'interfaccia basata sul sistema d'informazione geografica in modo da agevolare la dichiarazione geospaziale delle superfici ai fini di tali interventi e della condizionalità.

Il contenuto delle domande di aiuto è definito dall'art. 6 del reg. (UE) 2022/1173.

Esse devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'identità del beneficiario;
- informazioni dettagliate sull'intervento (sugli interventi) oggetto della domanda;
- ove opportuno, qualsiasi documento giustificativo indispensabile per stabilire le condizioni di ammissibilità o altri requisiti pertinenti all'intervento oggetto della domanda;
- informazioni relative alla condizionalità.
- informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda.

La domanda di aiuto deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le parcelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Relativamente agli interventi a capo (UBA) richiesti dal beneficiario nella domanda di aiuto/pagamento basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo. È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale relative alla propria consistenza zootecnica con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

Le domande per interventi basati sugli animali, fatto salvo quanto disposto dall'art.6 del reg UE 1173/2022 contengono almeno le informazioni seguenti (art. 9 del Reg. UE 1173/2022):

- a) il numero di animali o, ove pertinente, il numero di unità di bestiame adulto (UBA), di ogni tipo, in relazione all'intervento basato sugli animali per cui si presenta domanda;
- b) ove rilevante, informazioni sul luogo in cui gli animali saranno detenuti nell'anno civile di cui alla domanda di aiuto;
- c) se il sostegno riguarda bovini o ovini e caprini, informazioni aggiornate pertinenti ai fini dell'intervento sugli animali in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Il beneficiario rimane responsabile della domanda di aiuto e della correttezza delle informazioni trasmesse. Ciò vale anche quando uno Stato Membro applica un sistema di domanda automatica.

4.2 Dati e dichiarazioni contenuti nelle domande

E' importante che l'agricoltore sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa” (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre

2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità o omissioni, rilevabili d’ufficio e non costituenti falsità, il responsabile ne dà notizia all’interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (art.75 - decadenza dei benefici).

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l’esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti l’intervento/azione di cui trattasi.

La domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità e i termini di cui ai punti successivi.

Con la presentazione della domanda di pagamento i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all’Organismo Pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione Europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti possano essere erogati per la mancata assegnazione di risorse finanziarie previste per il periodo di programmazione 2023-2027.

4.3 Domanda in modalità grafica

L’art.69 del Reg. (UE) 2021/2116 prevede per gli interventi basati sulle superfici di cui all’art. 65, paragrafo 2, e gli interventi attuati nell’ambito del piano strategico della PAC, che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale fornito dall’autorità competente.

Fatti salvi il contenuto minimo della domanda di aiuto di cui all’art. 6 del regolamento (UE) 2022/1173 e il contenuto minimo della domanda geospaziale stabilito dall’art. 8 del Reg. (UE) 2022/1173, i moduli precompilati relativi alla domanda geospaziale indicano:

- l’identificazione univoca di tutte le parcelle agricole e delle superfici non agricole considerate ammissibili;
- la superficie dichiarata, l’ubicazione di tali parcelle;
- le informazioni rilevanti per la condizionalità;
- le informazioni derivanti dal sistema di monitoraggio delle superfici, ove pertinenti per la domanda di aiuto.

L’Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all’art. 69 par.1 del Reg. (UE) 2021/2116, tramite interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell’azienda, la loro ubicazione e superficie e ulteriori indicazioni circa l’uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è richiesto il sostegno nell’ambito degli interventi dello sviluppo rurale.

Le aziende per presentare una domanda in modalità grafica devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della consistenza territoriale grafica nel fascicolo aziendale: il sistema definisce la rappresentazione grafica dell’azienda a partire dai dati del fascicolo del beneficiario
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica mediante l’individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali definiti attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato e aggiornato annualmente in modalità grafica e geospaziale per consentire l’attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale dichiarata attraverso l’utilizzo di strumenti geospaziali e grafici è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola (SIPA).

4.4 Individuazione grafica dell'azienda

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000".

Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi al FEASR.

Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all'art. 65, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/2116.

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

5. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Le domande di cui alle presenti istruzioni, devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e dovranno essere compilate e inoltrate utilizzando le seguenti modalità.

Le aziende iscritte all'anagrafe delle aziende agricole del Piemonte possono compilare e presentare la domanda:

- ✓ Tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda, preparata con l'ausilio del CAA, può essere sottoscritta con firma digitale perfetta giuridicamente e pertanto non deve essere stampata. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata manualmente. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA.
- ✓ Il Richiedente può operare in proprio, utilizzando l'applicativo "Sviluppo Rurale 2023-2027", a cui accede mediante la propria identità digitale: SPID (di 2° livello), CIE o TS-CNS/Certificato digitale. Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, ed è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati. La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte> o utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica .

Il servizio on-line "Sviluppo Rurale 2023-2027" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

5.1 Finalità di presentazione delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- **Domanda iniziale:** prima domanda di pagamento presentata per la campagna 2024;
- **Domanda di modifica e/o ritiro parziale o totale ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173:** nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo occorre indicare il

numero della domanda che si intende modificare e tale domanda sostituisce la precedente che non sarà presa in considerazione

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 si ricorda che:

- non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzate modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione dalle autorità competenti di svolgere controlli in loco.

In caso di inosservanze relative alle condizioni di ammissibilità rilevate da controlli amministrativi o dal sistema di monitoraggio delle superfici, gli Stati membri informano i beneficiari consentendo di modificare o ritirare la domanda di aiuto per quanto concerne la parte interessata dall'inosservanza conformemente al par. 1, lettere a), b) e c) dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173.

5.1.1. Domanda di modifica e/o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173

È possibile presentare una domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 per modificare o ritirare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa nazionale, più domande di modifica si considera valida l'ultima domanda trasmessa.

Qualora la domanda di modifica o ritiro ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettere a) , c) del Reg. (UE) 2022/1173 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa è considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica o ritiro venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica o iniziale validamente trasmessa.

Non sono tuttavia consentite modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato Membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa durante un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante sono autorizzate modifiche o ritiri della parte delle domanda di aiuto/pagamento non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

5.1.2. Rinuncia da parte del beneficiario

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente ad una domanda trasmessa deve inoltrare, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia oppure se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze. La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e, per gli impegni pluriennali, il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

5.1.3. Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2116/2021 e dell'art. 36 del D.M. 23/12/2022 n. 660087:

Qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati all'Organismo pagatore competente per la domanda aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116, la "forza maggiore" e le " circostanze eccezionali" possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi::

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Qualora la comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali non contenga la documentazione per il controllo istruttorio, la stessa viene considerata irricevibile.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto, viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
a) calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa: - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, Corpo forestale ecc.) eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali	copia della domanda di aiuto di riferimento
b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, Corpo forestale, Servizi Veterinari ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento	copia della domanda di aiuto di riferimento
c) epizoozia, diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario	1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento	copia della domanda di aiuto di riferimento

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;	1. provvedimento dell'autorità competente che attesti l'esproprio	copia della domanda di aiuto di riferimento
e) decesso del titolare	1. dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte (art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445) 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa al punto 2: - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente al documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente; nel caso di coeredi: - delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti	copia della domanda di aiuto di riferimento
f) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario	1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale 2. atto di nomina da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario	copia della domanda di aiuto di riferimento

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV del Reg. (UE) 2021/2115 è fissato al 15 maggio dal vigente Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) n. 0147385 del 9 marzo 2023.

Le domande iniziali dovranno quindi essere trasmesse entro le ore 23:59:59 del giorno 15 maggio 2024.

Ai sensi dell'articolo 7 del sopraindicato DM, come modificato dal DM n. 2487477 del 12 maggio 2023, qualora il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) coincida con un giorno, festivo, un sabato o una domenica, detto termine di intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

E' inoltre prevista la possibilità di presentare in modo tardivo le domande di cui trattasi ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n.42 del 17 marzo 2023 che stabilisce quanto segue:

"1. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, corredata dalla necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile [...] comporta una riduzione pari all'1% per ciascun giorno di ritardo, dall'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il termine prefissato di scadenza.

2. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento."

Pertanto, le domande iniziali possono essere presentate con ritardo massimo di 25 giorni rispetto al termine (**entro le ore 23:59:59 del 10 giugno 2024**), di cui al presente bando, previsto al 15 maggio 2024.

In caso di rinvio da parte dello Stato Membro del termine stabilito dal DM n. 0147385 del 9 marzo 2023 ARPEA provvederà a recepire la nuova decorrenza dandone tempestiva comunicazione.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di modifica o ritiro ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera a) e lettera c) del Reg. (UE) 2022/1173, saranno resi noti attraverso l'emanazione di appositi provvedimenti in funzione di quanto verrà definito dalla normativa nazionale.

7. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Per quanto riguarda la parte relativa all'istruttoria e controlli e i relativi esiti, riduzioni ed esclusioni (compreso il cumulo delle riduzioni), si rimanda integralmente al manuale delle procedure controlli e sanzioni Interventi SIGC Sviluppo Rurale 2023-2027 approvato con Determinazione di ARPEA n. 230 del 18/12/2023.

8. CLAUSOLA DI ELUSIONE

Ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati Membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

9. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'ARPEA, dai Soggetti delegati pubblici e dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità stabilite, in base alla Legge e alla normativa in materia, da ciascun Ente responsabile e comunicata ai beneficiari.